

**Avvertenze:** la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 20 gennaio 1987, è stata abrogata dall'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia), vedi l'allegato sub a), n. 44) della medesima legge.

**Legge Regionale 2 gennaio 1987, n. 3.**

**«Disciplina delle competenze in materia di interventi di mercato in Agricoltura»**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato  
Il Commissario del Governo  
ha apposto il visto  
Il Presidente della Giunta Regionale  
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Nelle more dell'approvazione e dell'attuazione della Legge regionale sull'ordinamento amministrativo della Giunta regionale, gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'attuazione degli interventi nel mercato agricolo previsti dalla normativa delle Comunità Europee e da svolgersi per conto dell'Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato Agricolo (AIMA) sono svolti dal Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, che si avvale degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (IPA) ed degli Ispettorati Provinciali dell'Alimentazione (IPAL).

Articolo 2

Gli Ispettorati Provinciali dell'Alimentazione, quali organi periferici del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, continuano ad espletare le mansioni già di loro competenza anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 24 luglio 1977, n. 616, per le materie trasferite o delegate alla Regione con il predetto decreto.

Essi inoltre - salvo quanto previsto negli articoli successivi - curano, in conformità delle direttive dell'Assessore per l'Agricoltura, Caccia e Pesca, gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi all'attuazione delle normative comunitarie in materia di interventi nel mercato agricolo.

Le direttive di cui al secondo comma del presente articolo sono impartite sulla base delle disposizioni emanate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dall'AIMA, nonchè, ove esistano, delle convenzioni intervenute fra la Regione e detta Azienda.

L'Ispettorato Compartimentale dell'Alimentazione è assorbito nel Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca.

Articolo 3

Il Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, avvalendosi anche del personale assegnato agli IPA e agli IPAL, provvede a tutti gli adempimenti connessi alle operazioni di ritiro dal mercato delle produzioni eccedentarie di ortofruttili, disciplinate dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste in data 8 agosto 1980, pubblicato sulla GU n. 219 dell'11 agosto 1980, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Assessore per l'Agricoltura, Caccia e Pesca, ovvero il Coordinatore del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca o altro funzionario all'uopo delegati, adottano tutti i provvedimenti necessari per la organizzazione della attività, garantendone la regolare esecuzione, anche attraverso l'utilizzazione di personale in forza agli altri Servizi sottoposti alla sovrintendenza operativa dell'Assessore medesimo.

A chiusura delle operazioni l'Assessore informa la Giunta sullo svolgimento delle attività, sottoponendo all'approvazione della stessa la documentazione esibita dalle Associazioni dei produttori interessate ai fini della compensazione finanziaria da parte della AIMA.

Articolo 4

Il Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, avvalendosi anche del personale assegnato agli IPA ed agli IPAL, provvede agli adempimenti connessi alla concessione degli aiuti comunitari previsti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in conformità delle disposizioni annualmente impartite dal Ministero dell'Agricoltura, Caccia e Pesca.

L'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca fornisce le direttive necessarie per un regolare ed efficace svolgimento dei controlli e rilascia alle industrie trasformatrici il certificato previsto dalla normativa comunitaria e statale.

---

Articolo 5

Il personale utilizzato per lo svolgimento delle attività connesse all'applicazione dei regolamenti comunitari, di cui alla presente legge - previa autorizzazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura, Caccia e Pesca - può essere comandato in missione, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione regionale in materia, nella misura strettamente necessaria per l'espletamento delle attività medesime.

Alle relative spese si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 781, 782, 790 e 823 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1986, che presentano sufficiente disponibilità.

Negli esercizi successivi si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli sopraindicati.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 2 gennaio 1987

Fantini

Testo Abrogato